



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1144/2018 promossa da:

[REDACTED] (C.I. [REDACTED]), elettivamente domiciliato in Roma, piazzale Clodio n. 22, con l'avv. RUSSO SEBASTIANO (RSSST73D29B737T) e l'avv. CARADONNA SILVIA, dai quali rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione

ATTORE

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (00884060526), in persona del procuratore dott. Luciano Trizio, elettivamente domiciliato presso l'avv. Barbara Spadoni in Civitavecchia, via del Bricchetto n. 7/C, con l'avv. MANNOCCHI MASSIMO (MNNMSM56D20H501G), dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

OGGETTO: Contratti bancari(deposito bancario, etc)

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. **[REDACTED]** ha convenuto in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena esponendo di avervi aperto il conte corrente n. 1204.49 cointestato con **[REDACTED]** conto sul quale aveva fatto accreditare l'importo di € 900.000,00, liquidato in suo favore da Unipol Assicurazioni a titolo di indennizzo in relazione ad un sinistro stradale di cui era rimasto vittima, ma che nel periodo compreso tra il 20.3.2013 e il 15.5.2013 **[REDACTED]** ha effettuato prelevamenti in contanti, all'insaputa dell'odierno attore, per un importo complessivo di € 780.000,00; dopo aver evidenziato le circostanze che avrebbero dovuto indurre la Banca convenuta a ritenere sospetta l'operazione, ne ha

sostenuto la responsabilità per aver omesso la segnalazione prescritta ai sensi dell'art. 41 d.lgs. 231/2007, nonché per aver omesso di acquisire il suo consenso quale co-intestatario del conto e ha pertanto domandato la condanna della convenuta al risarcimento del danno in suo favore, pari all'importo sottratto dal conto corrente.

Si è costituita la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva dell'attore in relazione alla questione della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio; nel merito, ha sostenuto che alcuna responsabilità le è addebitabile per i fatti di cui è causa, atteso che il conto corrente di cui si tratta è un rapporto cointestato con firme disgiunte e che l'odierno attore ha sempre ricevuto gli estratti conto e, pertanto, era a conoscenza delle operazioni effettuate; infine, ha contestato puntualmente la fondatezza e rilevanza delle avverse deduzioni, concludendo per il rigetto della domanda.

La causa è stata istruita in via meramente documentale e, all'udienza del 22.12.2021, le è stata riunita quella iscritta al n. R.G. 1983/2020, avente ad oggetto la domanda risarcitoria svolta da [REDACTED] nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena per i medesimi fatti già esposti nell'atto introduttivo del precedente giudizio, al fine di far valere la responsabilità della Banca ai sensi dell'art. 1710 comma II c.c. in relazione alla minor somma di € 644.500,00, per non aver notiziato l'attore dei plurimi prelievi eseguiti dal cointestatario del conto e per violazione del principio di buona fede, oltre che per violazione della normativa antiriciclaggio; quindi, la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 20.4.2023 all'esito della precisazione delle conclusioni delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..

2. La domanda attorea è fondata per i motivi che seguono.

Risultano *per tabulas* i seguenti fatti:

- in data 05.03.2013 [REDACTED] e [REDACTED] hanno aperto il conto corrente n. [REDACTED], cointestato a firma disgiunta, presso la filiale della Monte dei Paschi di Siena di Roma, via Camillo Serafini (agenzia 66);

Repert. n. 1401/2023 del 13/09/2023

- in data 15.03.2013 veniva accreditato sul detto conto corrente, da parte della Unipol Ass.ni Spa, l'importo di € 900.000,00 quale indennizzo per i danni fisici subiti dall'attore e derivanti da un sinistro stradale;

- in data 19/03/2013 entrambi i cointestatari del conto hanno prelevato la somma di € 100.000,00 allo sportello bancario, sottoscrivendo la relativa distinta;

- nella stessa data, entrambi i cointestatari del conto hanno sottoscritto un ordine di bonifico di € 35.000,00 a favore di ██████████;

- in data 20/03/2013 entrambi i cointestatari del conto hanno prelevato la somma di € 10.000,00 allo sportello bancario, sottoscrivendo la relativa distinta;

- nella stessa data, è stato effettuato un ordine di bonifico di € 120.000,00 in favore dell'odierno attore;

- risultano poi una serie di prelievi di somme in contanti effettuati dal solo Carminati Rinaldo e, in particolare:

1. € 100.000,00 in data 25/03/2013;
2. € 100.000,00 in data 28/03/2013;
3. € 100.000,00 in data 03/04/2013;
4. € 100.000,00 in data 12/04/2013;
5. € 100.000,00 in data 22/04/2013;
6. € 84.000,00 in data 24/04/2013;
7. € 500,00 in data 13/05/2013;
8. € 50.000,00 in data 15/05/2013.

Ciò posto, si tratta di stabilire se gravasse o meno sulla Banca l'obbligo di informare l'odierno attore circa l'esecuzione delle operazioni di prelievo sopra elencate ovvero di astenersi dal compimento delle stesse.

In primo luogo, va osservato che il regolamento contrattuale consentiva ad entrambi i cointestatari l'esecuzione di operazioni di prelievo sul conto, trattandosi di conto cointestato che si presume solidale sia per quanto riguarda le posizioni debitorie che per quelle creditorie (art. 1854 c.c.).

Tuttavia, il regolamento contrattuale va integrato con le norme di comportamento derivanti dal dovere di buona fede che presidia la fase dell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.).

Invero, è difficilmente contestabile che rientri nei doveri di esecuzione di buona fede gravanti sul mandatario (e quindi sulla banca alla quale il correntista abbia affidato i propri depositi) il rifiuto di operazioni *ictu oculi* anomale, quando esse siano tali da compromettere palesemente l'interesse del correntista.

Nel caso di specie, va evidenziato che le operazioni di prelievo eseguite unilateralmente da ██████████ nel periodo dal 25.3.2013 al 15.5.2013 avrebbero dovuto alertare l'accorto banchiere, al fine di evitare il compimento di atti illeciti posti in essere da un correntista ai danni dell'altro, mediante l'appropriazione di ingenti somme esorbitanti la quota di spettanza di ciascun contitolare del conto.

In particolare, la palese anomalia delle operazioni risulta dai seguenti elementi:

- i prelievi sono stati eseguiti in modo unilaterale da un correntista, nonostante la provvista fosse esclusivamente di spettanza dell'altro cointestatario del conto, odierno attore, essendo stata versata a titolo risarcitorio per i danni fisici dallo stesso subiti (la circostanza è pacifica);
- la somma prelevata, per complessivi € 634.500,00, esorbita la quota di spettanza del singolo correntista sull'intera provvista, secondo le norme della solidarietà dal lato attivo applicabili al conto corrente cointestato a due persone;
- i prelievi sono stati eseguiti in un breve lasso di tempo e in contanti, senza che fosse possibile tracciarne la destinazione.

Orbene, deve ritenersi che il dovere di protezione dell'altro contraente, che inerisce al già richiamato obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede, avrebbe dovuto indurre la banca, prima di consentire ad operazioni siffatte, quanto meno ad informarne il contitolare del conto.

In senso contrario non può utilmente invocarsi l'adempimento dell'obbligo di invio degli estratti conto periodici, i quali non garantiscono certo al correntista l'immediata conoscenza del compimento di operazioni sospette, in tempo utile ad evitarne l'esecuzione.

La Banca avrebbe dovuto avvedersi del fatto che uno dei contitolari del conto stava mettendo in atto un'operazione di appropriazione indebita di somme

in danno dell'altro correntista e l'omissione di qualsiasi comportamento atto a scongiurare il danno configura un'ipotesi di violazione del dovere di correttezza e buona fede nell'adempimento del mandato conferito alla Banca medesima con il contratto di conto corrente.

Ne deriva la responsabilità della Banca, la quale deve essere condannata a restituire al correntista la somma illecitamente sottrattagli, per complessivi € 634.500,00.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 520.001 ad € 1.000.000,00).

Le spese così liquidate devono essere distratte in favore dei procuratori avv.ti Sebastiano Russo e Silvia Caradonna, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. al pagamento in favore di **[REDACTED]** della somma di € 634.500,00;
- condanna la Banca convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 22.426,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Sebastiano Russo e Silvia Caradonna.

CIVITAVECCHIA, 4 settembre 2023

Il Giudice
dott.ssa Giulia Sorrentino